

# COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino

## REGOLAMENTO COMUNALE



**Regolamento per la disciplina  
della videosorveglianza nel  
territorio comunale**

## ***INDICE***

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento - Finalità*
  - Art. 2 - Definizioni*
  - Art. 3 - Ambito di applicazione*
  - Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza*
  - Art. 5 - Notificazione*
  - Art. 6 - Responsabile*
  - Art. 7 - Nomina degli incaricati*
  - Art. 8 - Accesso al sistema e parole chiave*
  - Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali*
  - Art. 10 - Obblighi degli operatori*
  - Art. 11 - Accertamento di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia giudiziaria*
  - Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta*
  - Art. 13 - Diritti dell'interessato*
  - Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati*
  - Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali*
  - Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*
  - Art. 17 - Comunicazione*
  - Art. 18 - Tutela*
  - Art. 19 - Modifiche regolamentari*
  - Art. 20 - Pubblicità del Regolamento*
  - Art. 21 - Entrata in vigore*
- 
- Allegato 1 – Individuazione dei punti di installazione degli impianti*
  - Allegato 2 – Modello semplificato di informativa minima*

## Art. 1 – Oggetto del regolamento - Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale, gestiti ed impiegati dal Comune di Lombardore, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
3. A norma dell'art. 4 comma 1 lett. b) del suddetto Codice, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione ed, in generale l'utilizzo di immagini, configurano un trattamento di dati personali.

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “*banca di dati*”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
  - b) per il “*trattamento*”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c) per “*dato personale*”, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “*dati identificativi*”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  - e) per “*dati sensibili*”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  - f) per “*dati giudiziari*”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
  - g) per “*titolare*”, il Comune di Lombardore, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - h) per “*responsabile*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - i) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - j) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- k) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per “*codice*” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- p) per “*Garante*”, l’autorità istituita dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

### *Art. 3 – Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Lombardore e che si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità:
  - a) **liceità**, il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003 e s.m.i.);
  - b) **necessità e proporzionalità**, obbligo di attenta configurazione dell’impianto e dei sistemi informatici in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice), commisurando il sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, evitando la rilevazione ed il trattamento di dati non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 comma 1 lett. d ) del Codice). Gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando altre misure siano risultate insufficienti o inapplicabili;
  - c) **finalità**, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b) del Codice).

### *Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza*

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lombardore, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:
  - a) Tutelare e proteggere il patrimonio pubblico e privato, prevenendo e perseguendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - b) prevenire e reprimere reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale garantendo maggiore protezione ai cittadini nell’ambito della sicurezza urbana, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  - c) prevenire e contrastare comportamenti che possono turbare gravemente la quiete pubblica o il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione a cui sono destinati;
  - d) accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di rifiuti, materiali e sostanze pericolose;
  - e) acquisire prove di atti illeciti.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
5. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

#### Art. 5 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Lombardore, nella sua qualità di *titolare* del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. lgs 30/06/2003 n. 196.

#### Art. 6 - Responsabile

1. Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale o altra persona individuata dal Sindaco, è designato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, *responsabile* del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 2 lettera h). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il *responsabile* deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il *responsabile* procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal *titolare*, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al *responsabile* devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.

#### Art. 7 - Nomina degli incaricati

1. Gli *incaricati* al trattamento dei dati di videosorveglianza sono le persone fisiche autorizzate dal *titolare* o dal *responsabile* a compiere operazioni di trattamento. Gli stessi elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del *titolare* o del *responsabile* ed operano sotto la diretta autorità degli stessi. Sono nominati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza ed individuati prioritariamente nell'ambito degli operatori di polizia municipale.

#### Art. 8 – Accesso al sistema e parole chiave

1. L'accesso alla stazione di controllo sarà consentito esclusivamente al *titolare*, al *responsabile*, al *preposto e/o incaricato* con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli stessi saranno dotati di credenziali di autenticazione e password personale di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate dovranno essere autorizzati per iscritto dal *titolare* o dal *responsabile* ed annotati in apposito registro, avendo cura di specificare i dati identificativi del soggetto autorizzato, la data, l'ora e lo scopo dell'accesso.
5. La stazione di monitoraggio e controllo e la relativa apparecchiatura di registrazione nonché gli stessi supporti informatici adoperati per la conservazione delle immagini dovranno essere custoditi in armadi

e/o locali chiusi a chiave e resi inaccessibili a persone non autorizzate. I locali comunali dovranno essere dotati di impianto d'allarme anti intrusione.

#### *Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
  
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nel territorio comunale in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegato al presente Regolamento e suscettibile di eventuali future modifiche e/o integrazioni.

I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
  
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco/nero in caso contrario. Al momento non sono dotate di brandeggio e zoom ottico/digitale. Il sistema non è dotato di software che consenta l'associazione di immagini a dati biometrici né è connesso ad altri sistemi di archiviazione o banche dati che consentano ricerche automatizzate o nominative. Ad ogni modo anche in virtù di un eventuale futuro potenziamento dell'impianto, il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4.

La trasmissione delle immagini avviene con tecnologia wireless tramite rete privata criptata.
  
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio dedicata, ubicata presso idoneo locale posto in sicurezza. In questa sede all'occorrenza le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.
  
5. Le immagini registrate, stante che la registrazione avviene per motivi di sicurezza urbana saranno conservate per un periodo massimo di sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

#### *Art. 10 - Obblighi degli operatori*

1. In presenza di dispositivi dotati di sistema di brandeggio e/o zoom ottico, l'utilizzo degli stessi da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 ed a seguito di regolare autorizzazione richiesta di volta in volta al *responsabile* del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

*Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia giudiziaria.*

1. In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'*incaricato* o il *responsabile* provvederà a darne comunicazione senza ritardo agli organi competenti, provvedendo, nel contempo, alla registrazione e conservazione delle immagini su appositi supporti informatici.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di polizia giudiziaria.
3. Qualora gli organi di polizia giudiziaria, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

*Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta*

1. Il Comune di Lombardore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. lgs 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: Area videosorvegliata – registrazione effettuata da Polizia Locale del Comune di Lombardore per fini di sicurezza urbana. Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30/06/2003 n.196).
2. Il Comune di Lombardore, nella persona del *responsabile*, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
3. Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al provvedimento dell'8 aprile 2010.  
Il supporto con l'informativa:
  - a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  - b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo di notte;
  - c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.

*Art. 13 - Diritti dell'interessato.*

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo

illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al *titolare* o al *responsabile* anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### *Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### *Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali*

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dalla deliberazione 8/04/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29/04/2010.

#### *Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

#### *Art. 17 - Comunicazione*

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Lombardore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal *titolare* o dal *responsabile* e che operano sotto la loro diversa autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, da autorità giudiziaria

#### *Art. 18 - Tutela*

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/90, è il *responsabile* del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

*Art. 19 - Modifiche regolamentari*

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

*Art. 20 - Pubblicità del Regolamento*

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

*Art. 21 - Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.

*Allegato 1 – Individuazione dei punti di installazione degli impianti*

I punti di installazione degli impianti sono individuati nelle seguenti zone del territorio comunale:

	<i>UBICAZIONE</i>	<i>CARATTERISTICHE DELL'AREA</i>
1	Via Ripa Nuova	- Strada di accesso all'area abitata del nucleo storico. Lato est - Presenza di scuola materna e biblioteca comunale.
2	Via Vauda	- Strada di accesso all'area abitata del nucleo storico. Lato ovest - Presenza di scuola elementare e casa di riposo.
3	Via Torino Beltrama	- Zona densamente abitata attraversata dalle principali direttrici di traffico del territorio, SP 267 e SP 39.

Gli anzidetti punti di installazione potranno essere ampliati o modificati in funzione di esigenze future.

Allegato 2 – Modello semplificato di informativa minima

